Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Roma, 09 giugno 2015

Prot. n. 22826/15/CG

Oggetto: Parere competenze del Biologo in campo ambientale. VAS – Valutazione strategica ambientale.

Gentile Dottoressa,

con riferimento al parere richiesto, nella mia qualità di Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, a tutela della figura e delle competenze del biologo in materia, ho il dovere istituzionale di delineare una precisa e puntuale rappresentazione del quadro normativo che legittima l'attribuzione in campo ambientale ed, in particolare nella elaborazione della VAS – Valutazione strategica ambientale.

Anzitutto, si rende necessario precisare che nel nostro ordinamento le competenze e le attività riservate ad un determinato professionista devono trovare un conforto in norme di legge che espressamente ne riconoscano la legittimazione ad operare in un determinato campo o materia.

Al riguardo, le competenze dei biologi in materia ambientale vengono inizialmente dettate dall'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 recante l'ordinamento professionale del biologo, nel quale si afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le seguenti competenze:

lettera d) *"identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta";*
lettera f) *"identificazioni e controlli di merci di origine biologica";*
lettera h) *"analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali";*
lettera i) *"funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate".*

Più in particolare, le competenze previste dalle suddette lettere d) ed f), h) dell'art. 3 della L. 396/67 vengono dettagliatamente illustrate nel Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 22.7.1993 n. 362, alla cui tabella G si rinviene una esplicita elencazione delle competenze professionali del biologo in tema ambientale.

Ed infatti, con riferimento all'identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante di cui alla lettera d), n. 10, dell'art. 3, della citata legge si ricomprende:

A) controlli su ambienti di vita e di lavoro attraverso misure di inquinamento e provvedimenti atti a tutelare la salute dell'uomo, della fauna e della flora: igiene ambientale ed indici biotici, igiene industriale, inquinamento radioattivo, tossicologia ambientale, ricerche e studi per piani di sviluppo territoriale, studi per la produttività di ambiente marino o acque interne, rilevamento e caratterizzazione di microrganismi manipolati geneticamente e rilasciati negli ambienti naturali, rilevazione dati (igienico sanitario, qualità dell'ambiente, risorse territoriali)
B) aria: prelievo di aria, prelevamento di effluenti gassosi, determinazioni analitiche dei contaminati gassosi (ossidi di zolfo, cloro, acido cloridrico, composti del floro, idrogeno solforato, sostanze organiche totali, ossidi di azoto, di carbonio, composti del piombo, polveri inerti, determinazione della granulometria delle polveri nell'aria (prelevamento e analisi), di metalli, microbiologico dell'aria, casella a piastra, test di mutagenesi su batteri per la valutazione di sostanze potenzialmente mutagene nel particolare atmosferico, inquinamento acustico, ricerche ecotossicologiche e **valutazione del rischio ambientale**.
C) suolo: valutazione quali-quantitativa di microflore specifiche (simbionti e no), valutazione dei residui di fitofarmaci, valutazione dell'attività biologica del suolo anche in rapporto a fenomeni di inquinamento (respirazione, attività enzimatiche, etc), valutazione dell'effetto di compost e di fanghi di supero di impianti di depurazione di acque reflue sulle caratteristiche generali dei suoli, valutazione dei nutrienti per determinate colture vegetali, di mutagenesi su microrganismi per la valutazione di sostanze potenzialmente mutagene, controllo di impianti di depurazione con particolare riferimento ai fattori di correlazione tra efficienza depurativa ed effetti sulla salute umana, fanghi derivanti di impianti di depurazione (-controllo e studi di attività, sterilità, ed innocuità, -caratteristiche tossicologiche, -carbonio organico, -COD, -coliformi totali, -coliformi patogeni, -sostanze organiche clorurate), individuazione del tipo di smaltimento e/o riciclaggio, nel rispetto ambientale, di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

In merito alla identificazione e controllo di merci di origine biologica di cui alla lett. f) si ricomprendono le prestazioni in tema di analisi di rifiuti solidi e acque di scarico quali il campionamento, il prelievo e l'esame delle prestazioni e dei componenti.

E ancora, per quanto concerne l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali, di cui alla lett. h) si ricomprendono le attività di prelievo, esame (per le acque potabili: pH, conducibilità, residuo fisso, durezza totale o permanente, carbonica o non carbonica, alcalinità totale o permanente, CO libero, ossigeno disciolto, ossigeno disciolto O, BOD, cloruri, solfati, altre ricerche, ammoniaca - nitrati - nitriti, fosfati - sostanze organiche, esame microscopico del sedimento, identificazione e classificazione a livello di famiglia o eventualmente di genere di organismi reperibili accidentalmente, plancton esame, plancton concentrazione, colimetria, tasso batterico, ricerche germi patogeni speciali, preparazione del campione per l'analisi; per le acque dolci: giudizio di accettabilità alla balneazione, tests di ittiotossicità, ricerca germi patogeni speciali, ricerca microflora patogena e non patogena sui terreni rivieraschi, ricerca sostanze inquinanti) e valutazione.

Siffatte competenze vengono inoltre ribadite, confermate ed ampliate nel D.P.R. 328/2001 al cui art. 31 specifica che formano oggetto dell'attività professionale dei biologi, tra le altre, le attività implicanti l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali la *"valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici"* nonché le *"analisi e i*

controlli dal punto di vista biologico dei parametri ambientali" (CdS 1868/2002). Più in particolare, il D.P.R. 328/2001 prevede espressamente:

lettera c) *"analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali";*
lettera d) *"identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta";*
lettera e) *"identificazioni e controlli di merci di origine biologica";*
lettera f) *progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;*
lettera g) *"classificazione e biologia degli animali e delle piante";*
lettera i) *"valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici."*

A ben vedere, dunque, la normativa introduce un espresso riferimento alla "valutazione di impatto ambientale".

Ne deve conseguire ragionevolmente la piena e completa competenza anche in tema di VAS, normativa successivamente introdotta con la Direttiva Europea sulla (2001/42/CE), recepita dall'Italia nella normativa nazionale con il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.

Al riguardo, preme precisare che, nel riconoscere la competenza in materia di VIA, il legislatore ha inteso specificare, logicamente, che tale attività deve intendersi riferita *"agli aspetti biologici"*, ovverosia essere *"svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo all'utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di sostanze organiche o inorganiche"* (Corte Cost. n. 345 del 21/07/1995).

E non potrebbe essere altrimenti.

Invero, è esclusa ogni intenzione da parte di questo Ordine di volersi arrogare di competenze che esulano dalla propria sfera di conoscenza, ma parimenti, si rende necessario evidenziare che, alla luce del suesposto quadro normativo risulta di tutta evidenza la legittima ed incontestabile competenza del biologo in materia ambientale e, più in particolare nella elaborazione e redazione delle VIA e, per quanto qui di interesse delle VAS.

Giova a tal punto porre l'attenzione sulla finalità propria della VAS laddove si considera che la stessa rappresenta un valido ed importante processo finalizzato ad integrare considerazioni e valutazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per valutare gli effetti sull'ambiente e garantirne un elevato livello di protezione, sì da migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare, infatti, l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post).

Ordine Nazionale dei Biologi
TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Si consideri, inoltre, che nelle singole fasi che costituiscono una VAS (verifica di assoggettabilità; elaborazione del rapporto ambientale), possono intervenire specifiche e varie figure professionali, le quali necessariamente operano ognuna nell'ambito delle proprie competenze.

Ciò, tuttavia, comporta che una tale multidisciplinarietà debba essere coordinata e gestita da uno o più professionisti competenti, sì da comporre un unico documento tale da rendere la valutazione unitaria e compatibile con le finalità che le sono proprie.

Occorre, peraltro, precisare che le competenze che una norma riconosce in capo ad un professionista, non possono essere assolutamente identificate quale di esclusiva competenza di questi e/o altri.

Infatti, assume rilievo il riguardo assunto del legislatore, il quale, consapevole dell'esistenza di varie professioni aventi competenze similari, al comma 2 dello stesso art. 3 della sopracitata legge, ha inteso specificare che l'elencazione delle competenze di cui al primo comma *"non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti".*

Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 della L. 396/67 e del DPR 328/2001 non solo non riveste carattere tassativo, non esaurendo le possibili attività consentite ai biologi ma non comporta, e non potrebbe comportare, neppure una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi - così come per tutte le altre professioni - potendosi configurare, al contrario, settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale, ha avuto più volte modo di esprimersi affermando che le competenze riconosciute in capo ai biologi, lungi dall'implicare confusione con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute - dell'uomo, della flora e fauna e/o dell'ambiente - postula semplicemente *"la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti"* escludendo un'interpretazione di sfere di competenza professionale *"in chiave di generale esclusività monopolistica"*(Corte Cost. n. 345 del 21/07/1995).

Tutto ciò premesso ed alla luce del suesposto quadro normativo, si ritiene che il biologo possa elaborare e gestire in completa autonomia le VAS e le VIA, negli ambiti di sua competenza.

IL PRESIDENTE
Dott. Ermanno Calcatelli